REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/451 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 415, paragrafo 3 *bis*, primo comma, l'articolo 430, paragrafo 7, primo comma, e l'articolo 430, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Fatti salvi i poteri delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ([3]) stabilisce, sulla base dell'articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013, un quadro di riferimento coerente per le segnalazioni. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è stato modificato più volte a seguito delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 575/2013 per introdurre, sviluppare ulteriormente o adattare elementi prudenziali.

(2) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano gli obblighi di segnalazione degli enti. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013.

(3) Tenendo conto delle norme internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 in una serie di aspetti, quali il coefficiente di leva finanziaria, il requisito di finanziamento stabile netto, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni e gli obblighi di segnalazione e informativa. È pertanto opportuno rivedere il quadro di riferimento per le segnalazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e aggiornare la serie di modelli per la raccolta di informazioni a fini di segnalazione alle autorità vigilanza.

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
([2]) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
([4]) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).